

COMUNE DI SCHIO

SERVIZIO DI GUARDIANIA, SORVEGLIANZA, ACCOGLIENZA
E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO L'EDIFICIO FABER BOX

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	DURATA DELL'APPALTO
ART.	3	SERVIZIO
ART.	4	PERSONALE: NORME GENERALI E DI SERVIZIO
ART.	5	MODALITA' ORGANIZZATIVE
ART.	6	IMPORTO
ART.	7	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ART.	8	RESPONSABILITA'
ART.	9	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	10	DOTAZIONI
ART.	11	REFERENTE DEL SERVIZIO
ART.	12	VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
ART.	13	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	14	PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE
ART.	15	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	16	RECESSO
ART.	17	REVISIONE PREZZI
ART.	18	ASSICURAZIONI
ART.	19	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	CONTROVERSIE
ART.	21	DISPOSIZIONI FINALI
All.	A	AMBIENTI E LUOGHI
All.	B	TIPOLOGIA DEI SERVIZI E PREVISIONI RICHIESTE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi di *reception*, informazione, accoglienza, servizio di sala, sorveglianza, supporto logistico di tipo informatico, in orario mattutino, pomeridiano e serale, sabato e domenica compresi, da svolgersi a richiesta, presso il Comune di Schio, edificio *Faber Box* in Via Tito Livio nr. 23/25 (di seguito anche *Faber Box*).

Il tipo di prestazioni e gli ambienti situati all'interno del *Faber box*, oggetto dell'appalto, sono specificati nell'art. 3 e negli allegati A) - B) al presente capitolato speciale d'appalto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del capitolato stesso.

L'offerta economica dovrà riguardare tutti gli elementi (ambienti e prestazioni) individuati nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati.

Le richieste di servizi potranno subire delle modifiche anche significative a causa di imprevedibili mancate richieste di utilizzo dello spazio o di iniziative non realizzate, per insindacabili motivi da parte dell'Amministrazione, senza che nulla possa essere preteso dall'appaltatore se non il corrispettivo per quanto effettuato.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni due, decorrenti dal 1° novembre 2019 o da eventuale diversa data stabilita con provvedimento del Dirigente competente, anche nelle more della stipulazione del contratto.

La stazione appaltante, allo scadere del termine contrattuale, per ragioni tecniche dipendenti dai tempi di indizione e gestione della nuova procedura di aggiudicazione, si riserva la facoltà di prorogare l'appalto in essere, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni del contratto vigente, ai fini di garantire la continuità del servizio in oggetto, fino all'entrata in servizio del subentrante.

ART. 3 SERVIZIO

a) Servizi generali per tutti gli ambienti

Su richiesta da parte della stazione appaltante, secondo le modalità riportate nell'art. 5, il personale dell'appaltatore dovrà procedere alle seguenti attività, che sono comuni per tutti gli spazi e per ogni tipologia di intervento:

- apertura, controllo ingressi, chiusura e impostazioni sistema di allarme degli ambienti assegnati;
- verifica ordine degli spazi, con particolare attenzione al controllo del posizionamento delle attrezzature descritte per ciascun ambiente sia in apertura sia in chiusura;
- sorveglianza, controllo e gestione dell'impianto di riscaldamento, illuminazione e raffreddamento;
- controllo e gestione impianto audio-video dove presente (collegamento cavi, impostazioni videoproiettore, microfono da tavolo e audio-microfono, etc.), con autonomia per la risoluzione di problemi tecnici di base;
- assistenza informatica di base, collegamento di dispositivi portatili all'impianto audio-video del locale e al cavo di rete cablata, se esistenti, oppure alla rete wi-fi con gli appositi codici, se necessario;
- chiusura locali: verifica avvenuto deflusso del pubblico dai locali, corretta chiusura porte di accesso e sicurezza e, in caso di eventi serali, controllo corridoi e ballatoi degli altri piani dell'edificio prima della chiusura totale;
- verifica del buon uso delle attrezzature degli spazi concessi;
- gestione di eventuali segnalazioni derivanti dagli impianti di sistemi di allarme (incendio o tecnologici) in occasione degli interventi richiesti;
- controllo del rispetto della normativa antifumo;
- esecuzione dei compiti di attuazione del Piano di Emergenza relativo a ciascun spazio oggetto del presente appalto.

b) Servizi specifici (per due ambienti)

Il personale dell'appaltatore dovrà assicurare, oltre i servizi generali, le seguenti attività per ciascun ambiente sotto indicato:

> spazio Meeting Box:

- assistenza in sala e controllo del corretto posizionamento delle attrezzature (sedie e tavoli);
- assumere il ruolo di Referente per la Gestione delle Emergenze, coordinando il personale per la sicurezza messo a disposizione dagli utilizzatori dello spazio.

> spazio Digi Box:

- controllo del corretto funzionamento e spegnimento di ogni PC in sala, in particolare verifica funzionamento e collegamento cavi prima del corso/iniziativa.

ART. 4 PERSONALE: NORME GENERALI E DI SERVIZIO

1. L'operatore/o sostituto, individuato dall'appaltatore per il servizio oggetto del presente capitolato, è sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore stesso e non è vincolato con la stazione appaltante da alcun rapporto di lavoro. L'operatore/o sostituto deve possedere gli attestati di idoneità in materia di:

- primo soccorso,
- rischio di incendio elevato (rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco).

2. Oltre alle idoneità previste per le emergenze, l'appaltatore metterà a disposizione operatori in grado di assicurare standard qualitativi, capacità organizzative e di relazione con il pubblico. Gli stessi sono tenuti a rispettare le norme e gestire il servizio assegnato con impegno, diligenza e attenzione, osservando infine ogni riservatezza, con l'obbligo di non divulgare informazioni a terzi relative alle attività realizzate o di cui siano venuti a conoscenza. Non è richiesta una divisa particolare, ma abbigliamento consono al servizio svolto in una sede comunale. L'appaltatore deve osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, le norme del C.C.N.L. e le disposizioni previdenziali, assistenziali e assicurative. E' facoltà della stazione appaltante chiedere di sostituire coloro i quali abbiano dato motivo di scorretto comportamento o di reale incapacità di gestire quanto loro affidato.

3. L'appaltatore dovrà fornire un elenco degli addetti che potrà destinare al servizio, con relative generalità e attestati di idoneità e un cellulare di riferimento.

4. L'operatore/o sostituto dovrà presentarsi nei luoghi e negli orari indicati, esporre, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D. Lgs 81/2008, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente generalità e indicazione del datore di lavoro.

5. L'operatore/o sostituto deve:

- a) prendere conoscenza dei piani di evacuazione degli spazi in cui è prevista la presenza dello stesso,
- b) essere in grado di agire per un primo intervento in caso di emergenza,
- c) essere in grado di contattare i Vigili del Fuoco e collaborare con gli stessi in caso di situazioni di emergenza, o il 118 o altro soggetto pubblico come Polizia locale e Carabinieri,
- d) coordinare le procedure di evacuazione.

6. Tutte le spese relative all'operatore/o sostituto (vitto, alloggio, indennità etc.) sono a carico dell'appaltatore. Lo stesso deve assumere integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli operatori assegnati ai servizi, assicurando in ogni caso continuità ed efficienza degli stessi. L'appaltatore deve provvedere alla sostituzione dell'operatore che non sia in grado di presentarsi o assente o non più idoneo allo svolgimento dell'intervento programmato.

7. L'appaltatore deve realizzare una organizzazione di servizio tale da ridurre al minimo possibile la rotazione tra gli operatori assegnati alla stessa, per favorire una più che buona conoscenza dei locali, delle esigenze tecniche e delle caratteristiche dei singoli ambienti a cui sono assegnati.

8. Il Comune di Schio assicurerà una formazione di ore 2 (due) relativamente alla indicazione sulle caratteristiche del servizio o per eventuali nuove modalità organizzative e tecniche.

ART. 5 MODALITA' ORGANIZZATIVE

Il servizio Politiche Giovanili ha il coordinamento della gestione degli spazi oggetto del presente capitolato e il relativo calendario. Ad esso è affidato ogni rapporto amministrativo con i concessionari collegato all'utilizzo degli spazi.

Lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato sarà così strutturato:

- il servizio Politiche Giovanili provvede a trasmettere via e-mail le richieste di intervento con un preavviso di almeno 10 giorni, nelle quali saranno dettagliati:

- a) ambienti in cui intervenire con gli orari di utilizzo,
- b) tipologia di intervento (breve/medio/lungo),
- c) indicazione del soggetto terzo a cui è stato concesso l'uso dei locali e riferimenti di contatto;

- l'appaltatore è tenuto a confermare, entro due giorni dalla ricezione della mail, il nominativo dell'operatore e il suo riferimento telefonico di contatto.

Eventuali disdette da parte della stazione appaltante potranno essere effettuate entro 3 giorni dall'invio della richiesta di intervento senza che nulla sia dovuto; disdette inferiori ai 3 giorni saranno compensate con un pagamento forfettario del 20% del dovuto. L'appaltatore dovrà essere in grado di assicurare per ciascuno spazio e per ciascun anno nr. 3 interventi cosiddetti "urgenti", ovvero con preavviso di soli 3 giorni.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un verbale su modulo predisposto dal Comune di Schio, dal quale risulti la regolarità o meno dello svolgimento dell'intervento, le criticità emerse, la regolarità di consegna delle attrezzature. Il verbale dovrà essere trasmesso entro 24 ore successive per via telematica o tramite consegna a mano al servizio politiche giovanili.

ART. 6 - IMPORTO

L'importo complessivo presunto dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato è calcolato sulla base di un calendario di utilizzo.

L'importo biennale è stimato in complessivi € 21.540,00 oltre I.V.A., con una previsione di richiesta di interventi come indicato nella tabella che segue:

Tipologia del servizio all. b	Previsione biennale	Importo base (oltre I.V.A.)	Importo biennale (oltre I.V.A.)
Breve (3 ore di media)	125	€ 52,00	€ 6.500,00
Medio (6 ore di media)	85	€ 104,00	€ 8.840,00
Lungo (9 ore di media)	40	€ 155,00	€ 6.200,00
Importo BIENNALE complessivo a base d'asta (I.V.A. esclusa)			€ 21.540,00

Gli interventi sopra indicati potranno essere ordinati dalla stazione appaltante in quantità superiore o inferiore. Si richiama allo scopo il cosiddetto "quinto d'obbligo", in relazione al quale l'appaltatore è tenuto a eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o diminuzione entro il 20% (ventipercento) dell'importo complessivo di contratto. Tale variazione non costituirà

modifica del contratto e verrà perfezionata mediante apposito atto di sottomissione predisposto dalla stazione appaltante stessa.

ART. 7 - RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'appaltatore dovrà garantire che:

1) venga redatto, attuato e aggiornato il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi ai servizi oggetto del presente capitolato;

2) tutto il personale sia adeguatamente formato, addestrato e informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e dell'accordo Stato/Regione del dicembre 2011; la documentazione attestante l'avvenuta formazione dovrà essere conservata nella sede dell'appaltatore e messa a disposizione su richiesta del Comune;

3) il personale sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, che dovrà essere esposta.

Si rinvia all'art. 4 per quanto riguarda il possesso degli attestati di idoneità, in materia di primo soccorso e rischio di incendio elevato.

Resta inteso che l'appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Sono stati effettuati accertamenti volti a rilevare la presenza di eventuali rischi interferenti. Gli stessi non sono stati ravvisati, in quanto la loro natura è riconducibile alla casistica indicata al comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e per i quali non è prevista la redazione del DUVRI.

I costi della sicurezza per i rischi interferenti pertanto sono pari a € 0,00= (zero).

All'atto della stipulazione del contratto all'aggiudicatario verrà consegnata una informativa relativa alle norme comportamentali e informazioni generali sui rischi presenti nel luogo di lavoro oggetto del presente appalto.

ART. 8 RESPONSABILITA'

L'appaltatore:

- è responsabile verso la stazione appaltante della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato,

- deve rispondere per danni a cose o persone derivanti al Comune durante le attività di servizio effettuate dagli operatori,

- assume la responsabilità civile e penale dovuta a qualsiasi causa derivante dall'esecuzione dei servizi in appalto.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro causati dall'appaltatore e dagli operatori del medesimo, durante il servizio, in considerazione che ogni e qualsiasi onere è previsto nel corrispettivo di contratto.

ART. 9 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Schio si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate all'art. 18.

ART. 10 - DOTAZIONI

L'appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in persone e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni necessarie per l'espletamento del servizio, in particolare di un cellulare di servizio per opportuni contatti.

ART. 11 - REFERENTE DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna a effettuare il servizio oggetto del presente capitolato, con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

L'appaltatore dovrà, entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, indicare il nominativo di un proprio responsabile che sarà il referente del servizio. A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività: ricevimento di comunicazioni, segnalazioni, controllo delle attività effettivamente svolte (corretta fatturazione, fornitura di informazioni, reportistica, ecc.).

Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo. Il suo nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Schio.

ART. 12 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nonché il rispetto degli oneri posti a carico dell'appaltatore, nei modi e con le modalità ritenute più idonee, anche con visite presso gli ambienti di servizio.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il servizio dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata. Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno:

- essere redatte in modalità elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013 (codice Ufficio del Comune di Schio UFT7PV),
- essere intestate al Comune di Schio - Servizio Politiche Giovanili,
- contenere tutti i dati relativi al pagamento (IBAN, c/c dedicato ex legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni),
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto,
- contenere il CIG relativo all'affidamento,
- riportare la dicitura "scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972" per le operazioni soggette al meccanismo del cosiddetto "*split payment*".

ART. 14 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

L'appaltatore riconosce fin d'ora espressamente alla stazione appaltante la facoltà di effettuare controlli a campione, sia ispettivi sia documentali e di applicare le conseguenti penalità, come sotto riportate.

L'applicazione delle penalità è prevista nei seguenti casi, fatto salvo cause di forza maggiore dimostrate o cause imputabili al Comune di Schio:

- per ogni violazione degli orari di intervento: € 100,00 per ogni inosservanza,
- per mancata chiusura delle porte di accesso all'edificio Faber Box a conclusione intervento: € 100,00 per ogni inosservanza,
- per mancata presenza al servizio concordato: € 300,00 per ogni inosservanza.

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare avvio del procedimento di contestazione dell'inadempimento, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, da effettuarsi a cura del Dirigente competente, entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento. L'appaltatore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC o raccomandata. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Dirigente.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Schio nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

Il Comune di Schio avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della fattura presentata.

Qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, il Comune di Schio avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c. con clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC o A/R Raccomandata, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il Comune di Schio accerti il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, e s.m.i.;
- nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- per accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- per cumulo da parte dell'appaltatore di una somma di penalità superiore al 10% (10 per cento) dell'importo di contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto al risarcimento del danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453

c.c. Viene fatta salva la facoltà del Comune di Schio di compensare l'eventuale credito dell'appaltatore con il credito del Comune stesso per il risarcimento del danno.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Schio potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune di Schio.

Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, il Comune di Schio potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

ART. 16 - RECESSO

E' facoltà del Comune di Schio recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi all'appaltatore mediante PEC o raccomandata A/R.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo del contratto sarà sottoposto a procedura di revisione dei prezzi a partire dal secondo anno di appalto. Tale adeguamento costituirà modifica del contratto senza nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs.50/2016 e s.m.i.

La revisione dei prezzi, previa richiesta scritta dell'appaltatore, è effettuata con determinazione dirigenziale, assumendo quale meccanismo di computo per l'aggiornamento, l'incremento medio annuo dell'indice ISTAT-F.O.I. per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del c.c., la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali, in sostituzione di quelli scaduti.

ART. 18 - ASSICURAZIONI

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o arrecati a beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune o di terzi, a seguito e in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo di contratto.

A tal fine l'appaltatore si impegna a stipulare, a beneficio del Comune di Schio e dei terzi, con assicuratore autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo Responsabilità civile generale, polizza di RCT Responsabilità Civile verso Terzi/RCO responsabilità civile verso prestatori di lavoro, avente per

oggetto il medesimo oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato con un massimale minimo di € 2.000.000,00= unico e per sinistro. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune di Schio è considerato "terzo" a tutti gli effetti, dovrà avere una durata pari all'intera durata del contratto di appalto. La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'appaltatore. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di copertura, dovrà essere consegnata in originale o in copia conforme all'originale dall'appaltatore al Comune, prima della stipulazione del contratto o prima di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza in pendenza della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle annualità dovranno essere prodotte al Comune in originale o in copia conforme, alle relative scadenze.

L'eventuale quietanza di rinnovo dovrà essere consegnata al Comune nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di copertura in essere.

Nel caso in cui venga presentata dall'appaltatore una polizza generica e non specifica per l'appalto di cui al presente capitolato, la stessa dovrà contenere tutte le prescrizioni di cui sopra, più una specifica appendice riportante che il massimale RCT/RCO minimo di € 2.000.000,00= unico e per sinistro, è vincolato dall'assicuratore per l'appalto di cui al presente capitolato, riportando il nominativo del Comune di Schio e gli estremi del contratto d'appalto.

ART. 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Le prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto non possono essere subappaltate. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal contratto d'appalto;
- dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Data _____

Sottoscrizione del concorrente "per accettazione"
